

Factsheet

La nuova legge sugli stranieri e la legge sull'asilo riveduta non violano la Convenzione sui diritti del fanciullo

Le innovazioni proposte dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale sono state esaminate in merito alla loro compatibilità sia con la Costituzione federale sia con il diritto internazionale pubblico. Le disposizioni della legge sull'asilo riveduta e della nuova legge sugli stranieri – che hanno conseguenze dirette o indirette per i minorenni - sono inoltre state esaminate sotto l'aspetto della loro conformità con la Convenzione sui diritti del fanciullo.

Revisione parziale della legge sull'asilo

Per quanto riguarda la protezione dei richiedenti l'asilo minorenni, la revisione parziale della legge sull'asilo ha introdotto miglioramenti legali.

Ora ai richiedenti minorenni non accompagnati è assegnata, per le fasi rilevanti della procedura, una persona di fiducia anche nell'ambito della procedura all'aeroporto.

La carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto o cautelativa in caso di minorenni di età compresa tra i 15 e i 18 anni non può superare la durata massima di 12 mesi e, in conformità con la Convenzione sui diritti del fanciullo, deve costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere una durata la più breve possibile. Il giudice competente ha la possibilità di verificare se la carcerazione disposta dalle autorità è effettivamente adeguata nel singolo caso.

Nell'ambito dell'allontanamento si tiene conto, per ogni singolo caso, della situazione del minorenne non accompagnato. Se si constata che il rinvio di un minorenne non accompagnato non è esigibile, si dispone l'ammissione provvisoria.

Nella prassi, i minorenni non accompagnati hanno nella maggior parte dei casi un'età compresa tra i 15 e i 18 anni o si trovano alla soglia della maggior età (circa il 90%).

Legge federale sugli stranieri

La legge sugli stranieri mantiene l'attuale regolamentazione concernente il ricongiungimento familiare, che ha dato buoni risultati; vengono aggiunte poche modifiche relative alla protezione dei fanciulli.

I cittadini svizzeri e stranieri con un permesso di domicilio possono farsi raggiungere dai loro famigliari stranieri. Anche gli affiliati, entrati legalmente in Svizzera in vista di un'adozione, ottengono un permesso di dimora, anche se, in un secondo tempo, l'adozione non dovesse avere luogo.

I fanciulli possono ottenere un permesso di dimora in caso di scioglimento anzitempo del matrimonio o della comunità familiare.

Anche i dimoranti temporanei (fino al massimo due anni) e gli studenti possono farsi raggiungere dalle loro famiglie se sono soddisfatte le rispettive condizioni (coabitazione, sufficienti mezzi finanziari, abitazione idonea).

Il nuovo termine per il ricongiungimento familiare promuove un ricongiungimento il più tempestivo possibile dei figli e agevola così l'integrazione. Se il ricongiungimento avviene tardi, i figli sono sentiti in vista di tutelare i loro interessi. I figli con più di 16 anni spesso vengono fatti venire in Svizzera contro la loro volontà dai loro genitori per motivi economici (futura attività lucrativa). Questi figli non hanno nessun interesse a venire in un Paese straniero di cui non conoscono la lingua.